

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	915
Data della delibera	19-07-2023
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	PRESA ATTO ESITO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE SUD EST E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEZIONE

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
151.666,67	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2023
364.000	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2024
364.000	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	8	Verbale Manifestazione di Interesse del 04/07/2023
2	11	Schema convenzione per esecuzione prelievi ematici ambulatoriali/ consegna campioni Biologici tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture individuate
3	11	Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
4	3	Schema di Patto di Integrità

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato;
- la L.R. n.51 del 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n.79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n.90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n.79. Revoca DPGR n.85/R dell’11 agosto 2020”;
- la Legge 5 agosto 2022, n.118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” art. 15 “ Revisione e trasparenza dell’accredimento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati”;
- la delibera aziendale n.706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell’Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato che con deliberazione n. 261 del 01/03/2023 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale di Firenze Sud Est*” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici – ambito territoriale Firenze, Sud Est, con un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 405.800,00 suddiviso come di seguito per le sedi di erogazione delle prestazioni indicate:

- BAGNO A RIPOLI (Bagno a Ripoli, Grassina, Antella) - stima di n. 40.000 prestazioni annue di prelievo venoso e n. 3.000 prestazioni annue di consegna campioni biologici per un costo di max complessivi € 204.500,00 annui;
- BARBERINO TAVARNELLE – stima di n. 4.000 prestazioni annue di prelievo venoso e n. 500 prestazioni annue di consegna campioni biologici per un costo di max complessivi € 20.750,00 annui;
- SAN CASCIANO VAL DI PESA – stima di n. 4.000 prestazioni annue di prelievo venoso e n. 700 prestazioni annue di consegna campioni biologici per un costo di max complessivi € 21.050,00 annui;
- IMPRUNETA (Impruneta, Tavarnuzze) – stima di n. 5.000 prestazioni annue di prelievo venoso e n. 500 prestazioni annue di consegna campioni biologici per un costo di max complessivi € 25.750,00 annui;
- GREVE IN CHIANTI – stima di n. 6.000 prestazioni annue di prelievo venoso e n. 1.000 prestazioni annue di consegna campioni biologici per un costo di max complessivi € 31.500,00 annui;
- PONTASSIEVE E PELAGO – stima di n. 20.000 prestazioni annue di prelievo venoso e n. 1.500 prestazioni annue di consegna campioni biologici per un costo di max complessivi € 102.250,00 annui.

Rilevato che, con deliberazione n. 350 del 21/03/2023 “*Approvazione modifiche al testo dell’avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale di Firenze Sud Est di cui alla delibera D.G. n. 261/2023*”, sono state apportate alcune modifiche al testo dell’avviso di manifestazione di interesse approvato con ladeliberazione n. 261 del 01/03/2023, sopra richiamata e precisamente, è stato ritenuto opportuno eliminare dall’avviso l’inciso “*può essere presentata domanda dichiarando di garantire dal 100% ad un minimo del 50% delle prestazioni stimate dall’avviso per l’ambito comunale prescelto*”, e di conseguenza, è stata modificata la formulazione dello schema di domanda di partecipazione;

Rilevato altresì che il testo del nuovo avviso, con scadenza fissata per le ore 12.00 del giorno 05/04/2023 prevedeva, analogamente all’avviso di cui alla deliberazione 261/2023, un accordo contrattuale che avrebbe avuto durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025, con un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 405.800,00 suddiviso per le sedi di erogazione delle prestazioni sopra indicate;

Rilevato che con nota del 04/07/2023 agli atti d’ufficio è stato inviato alla SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi , il verbale di valutazione della manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici – ambito territoriale Firenze Sud Est (Allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che dal verbale di valutazione della manifestazione di interesse, sopra citato, risulta che:

1. entro il termine di scadenza previsto sono pervenute le istanze di interesse dei sotto elencati soggetti:
 - per l’ambito comunale di BAGNO A RIPOLI (Bagno a Ripoli, Grassina, Antella):
 - CRI COMITATO BAGNO A RIPOLI
 - CONFRATERNITA MISERICORDIA S.MARIA ALL'ANTELLA
 - FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D’ORO
 - per l’ambito comunale di SAN CASCIANO VAL DI PESA:
 - SERVIZI ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
 - per l’ambito comunale di IMPRUNETA (Impruneta, Tavarnuzze):
 - AMBULATORI MISERICORDIA GALLUZZO
 - per l’ambito comunale di GREVE IN CHIANTI:
 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GREVE IN CHIANTI
 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI
 - UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO
 - per l’ambito comunale di PONTASSIEVE E PELAGO :
 - FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE per il Centro Diagnostico Specialistico PAS Pontassieve
 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE

2. non sono pervenute istanze per l'ambito territoriale di BARBERINO TAVARNELLE;
3. non sono state accolte, secondo quanto stabilito dall'avviso-paragrafo "3.Soggetti ammessi alla procedura oggetto del presente avviso (requisito di ammissione)" le istanze di UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO, FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO e SERVIZI ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA, in quanto non in possesso né di accreditamento ai sensi della L.R. n. 51/2009 e Regolamento Attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016 né di ricevuta di presentazione dell'istanza di accreditamento entro la data di scadenza dell'avviso;
4. la Commissione, esaminata la documentazione presentata dai soggetti di cui al punto 1) sopra descritti, attribuiva i punteggi di cui all'Allegato 1) del verbale del 04/07/2023 stabilendo altresì l'assegnazione, a ciascun soggetto risultato idoneo, della percentuale dei budget massimi annuali stabiliti per ciascun ambito comunale della Zona Distretto Firenze Sud Est, dagli avvisi di manifestazione di interesse approvati con le deliberazioni n. 261/2023 e n. 350/2023 come di seguito riportato per un tetto finanziario complessivo annuo di massimo € 364.000,00;

AMBITO COMUNALE	SOGGETTO IDONEO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	PERCENTUALE TETTO MAX ANNUO ASSEGNATO	TETTO MAX ANNUO ASSEGNATO €
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	CRI COMITATO BAGNO A RIPOLI	50%	102.250,00 €
	CONFRATERNITA MISERICORDIA S.MARIA ALL'ANTELLA	50%	102.250,00 €
COMUNE DI IMPRUNETA	DI AMBULATORI MISERICORDIA GALLUZZO	100%	25.750,00 €
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GREVE IN CHIANTI	50%	15.750,00 €
	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI	50%	15.750,00 €
COMUNE DI PONTASSIEVE COMUNE DI PELAGO	DI FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE Centro Diagnostico Specialistico PAS Pontassieve	50%	51.125,00 €
	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE	50%	51.125,00 €

5. la Commissione, laddove i soggetti idonei hanno indicato nella propria istanza di effettuare il servizio per un numero di giorni settimanali inferiori a n. 6 e non abbiano però specificato quali giorni, ha riportato, nella tabella all'Allegato 2) del verbale del 04/07/2023 la proposta da sottoporre ai soggetti idonei, al fine di garantire un'efficiente copertura del servizio;

Rilevato che le strutture ritenute idonee dalla Commissione risultano autorizzate ed accreditate e che i documenti sono agli atti d'ufficio della SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi ;

Ritenuto:

- di prendere atto del verbale del 04/07/2023, di cui agli Avvisi di Manifestazione di interesse adottati con le deliberazioni n. 261 del 01/03/2023 e n. 350 del 21/03/2023, Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di procedere, in base all'art. 8 bis del D. Lgs. 502/92, alla stipula delle singole convenzioni per l'acquisto di prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici di durata decorrente dalla data di sottoscrizione degli accordi sino al 31/12/2025, con i soggetti di cui all'Allegato 1) del verbale del 04/07/2023;

Considerato che il costo per l'acquisizione delle prestazioni sopra descritte, quantificato con le deliberazioni n. 261 del 01/03/2023 e n. 350 del 21/03/2023, graverà nei rispettivi Bilanci sul conto economico 3B020315 "ass.za spec. ambulatoriale da privati" per una spesa massima complessiva annua come di seguito specificato:

- anno 2023 (indicativamente dal 01/08/2023 al 31/12/2023) complessivi max € 151.666,67 ;
- anno 2024 – complessivi max € 364.000,00;
- anno 2025 – complessivi max € 364.000,00;

Considerato quindi di approvare lo schema di convenzione per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici, Allegato 2 del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i soggetti così come indicato nel verbale del 04/07/2023, Allegato 1) del presente atto di durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025;

Considerato che le tariffe applicate, come indicato nella delibera aziendale n. 549/2021 sono le seguenti:

- prelievo venoso € 5,00 come da Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla Delibera GRT n. 823/2020, s.m.i., salvo eventuali modifiche regionali;
- consegna del solo campione biologico € 1,50;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto al fine di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con i Soggetti individuati per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio aziendale, facendo salvi i rapporti intercorsi nelle more della formalizzazione degli atti;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto "*che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale*";

- al punto 5 del dispositivo è previsto "*che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale*";

Richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell'ambito delle procedure di sottoscrizione degli accordi/convenzioni;

Ritenuto di delegare il direttore SOC Approvvigionamento beni e servizi alla sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici di cui all'Allegato 2) da stipulare con i soggetti indicati nel verbale del 04/07/2023, Allegato 1) del presente atto, di durata decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025 e dei relativi "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegato 3) del presente atto, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Preso atto che il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, in servizio c/o la SOC proponente;

Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi ;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi;

Su proposta del Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi ;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di prendere atto** dell'esito della Manifestazione di interesse di cui agli Avvisi adottati con le deliberazioni n. 261 del 01/03/2023 "*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Firenze Sud Est*" e n. 350 del 21/03/2023 *Approvazione modifiche al testo dell'avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Firenze Sud Est di cui alla delibera D.G. n. 261/2023*", come da verbale del 04/07/2023 Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** lo schema di convenzione per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici, Allegato 2) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, da stipulare con i soggetti indicati nel verbale del 04/07/2023, allegato 1) del presente atto quale parte integrante e sostanziale, facendo salvi i rapporti intercorsi nelle more della formalizzazione degli atti;
3. **di procedere** ad affidare l'esecuzione di prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici ai soggetti indicati nel Verbale del 04/07/2023, assegnando a ciascun soggetto risultato idoneo, la percentuale dei budget massimi annuali stabiliti per ciascun ambito comunale della Zona Distretto Firenze sud Est dagli avvisi di manifestazione di interesse approvati con le deliberazioni n. 261 del 01/03/2023 e n. 350 del 21/03/2023 come di seguito riportato per un tetto finanziario complessivo annuo di massimo € 364.000,00;

AMBITO COMUNALE	SOGGETTO IDONEO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	PERCENTUALE TETTO MAX ANNUO ASSEGNATO	TETTO MAX ANNUO ASSEGNATO €

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	CRI COMITATO BAGNO A RIPOLI	50%	102.250,00 €
	CONFRATERNITA MISERICORDIA S.MARIA ALL'ANTELLA	50%	102.250,00 €
COMUNE DI IMPRUNETA	AMBULATORI MISERICORDIA GALLUZZO	100%	25.750,00 €
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GREVE IN CHIANTI	50%	15.750,00 €
	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI	50%	15.750,00 €
COMUNE DI PONTASSIEVE COMUNE DI PELAGO	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE Centro Diagnostico Specialistico PAS Pontassieve	50%	51.125,00 €
	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE	50%	51.125,00 €

4. **di prevedere** che il costo per l'acquisizione delle prestazioni sopra descritte, quantificato con le deliberazioni n. 261 del 01/03/2023 e n. 350 del 21/03/2023, graverà sul conto economico 3B020315 "ass.za spec. ambulatoriale da privati" dei rispettivi Bilanci per una spesa massima complessiva annua come di seguito specificato:

- anno 2023 (indicativamente dal 01/08/2023 al 31/12/2023) complessivi max € 151.666,67 ;
- anno 2024 – complessivi max € 364.000,00;
- anno 2025 – complessivi max € 364.000,00;

5. **di delegare** il direttore SOC Approvvigionamento beni e servizi alla sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici di cui all'Allegato 2) da stipulare con i soggetti di cui all'Allegato 1) del verbale del 04/07/2023, Allegato 1) del presente atto, di durata decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025 e dei relativi "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegato 3) del presente atto, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

6. **di prevedere** la sottoscrizione da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 dello schema di Patto di Integrità così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro";

7. **di individuare** i seguenti responsabili per l'Azienda della convenzione in argomento:

- il Responsabile di Zona o suo delegato per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOC Approvvigionamento beni e servizi per gli aspetti amministrativi;
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato per l'approvvigionamento del materiale;
- il Direttore a.i. SOS Cup Call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;

7. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al
 - Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione,
 - al Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio,
 - al Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale,
 - al Responsabile di Zona Distretto, al Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi,
 - il Direttore a.i. SOS CUP Call center;

8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in parte narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

9. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.42 comma 2 della Legge R.T. n.40/2005 e ss.mm.ii.;

- 10 **di pubblicare** sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

**VERBALE DI VALUTAZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

In data 04.07.2023 alle ore 11,45 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro in Firenze presidio di San Salvi palazzina 2, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici ambito territoriale Firenze Sud Est, sono presenti come individuati con mail agli atti di ufficio:

- ✓ Antonio Tocchini – direttore SOSD Coordinamento sanitario servizi Zona Firenze Sud Est
- ✓ Simone Naldoni – direttore Società della Salute Firenze Sud Est
- ✓ Maristella Mencucci - direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi.

Con funzione di segreteria Nicla Maccianti – collaboratore amministrativo – posizione organizzativa Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

PREMESSO

che l'avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Firenze Sud Est, approvato con delibera D.G. n. 261 del 01.03.2023, è stato pubblicato dal 06.03.2023 al 21.03.2023 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

che l'avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Firenze Sud Est, con le modifiche approvate con delibera D.G. n. 350 del 21.03.2023, è stato nuovamente pubblicato dal 21.03.2023 al 05.04.2023 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

che entrambi i suddetti avvisi hanno stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso stesso.

SI PRENDE ATTO

che entro le suddette scadenze, sono pervenute le seguenti istanze di interesse a svolgere le prestazioni di cui all'avviso:

FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE – sede legale in Scandicci FI via Bessi 2, per la struttura AMBULATORI PAS GREVE IN CHIANTI e la struttura CENTRO DIAGNOSTICO SPECIALISTICO PAS DI PONTASSIEVE;

SERVIZI ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA srl – sede legale in San Casciano Val di Pesa FI viale Tommaso Corsini 35/37;



1

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI S.MARIA ANTELLA – sede legale in Bagno a Ripoli FI via Montisoni 14;

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE – sede legale in Pontassieve FI via V. Veneto 21;

AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL GALLUZZO – sede legale in Firenze via Volterrana 3b;

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA – COMITATO DI STRADA IN CHIANTI – sede legale in Firenze via de' Massoni 21;

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA – COMITATO DI GREVE IN CHIANTI – sede legale in Firenze via de' Massoni 21;

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA – COMITATO DI BAGNO A RIPOLI – sede legale in Firenze via de' Massoni 21;

UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO – sede legale in Greve in Chianti FI via Stefanini;

FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO – sede legale in Bagno a Ripoli FI via Spinello Aretino 9/10;



Verificato che i suddetti soggetti sono in possesso di accreditamento, con esclusione dei seguenti:

- ✓ UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO;
- ✓ FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO;
- ✓ SERVIZI ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA srl;

Preso atto che UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO, FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO e SERVIZI ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA non risultano neppure aver presentato istanza di accreditamento entro i termini previsti dall'avviso e ritenuto pertanto che le istanze dei soggetti in questione non possono essere accolte in quanto non in possesso del requisito di ammissione di cui al paragrafo 3 dell'avviso;

Preso atto che non sono pervenute istanze per l'ambito comunale di Barberino Tavarnelle.

Esaminate le istanze dei soggetti che hanno presentato istanza (escluso UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO, FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO e SERVIZI ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA), effettuata la valutazione sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 7 dell'avviso, la commissione ha valutato idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale i soggetti di

2

seguito riportati, in considerazione dei punteggi di cui alle tabelle all'allegato 1 al presente verbale:

<i>Ambito comunale</i>	<i>Soggetto idoneo alla sottoscrizione accordo contrattuale</i>	<i>Percentuale del tetto max annuo assegnato</i>
BAGNO A RIPOLI Bagno a Ripoli, Grassina, Antella	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BAGNO A RIPOLI	50%
	CONFRATERNITA MISERICORDIA S. MARIA ALL'ANTELLA	50%
IMPRUNETA Impruneta, Tavarnuzze	AMBULATORI MISERICORDIA DEL GALLUZZO	100%
GREVE IN CHIANTI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GREVE IN CHIANTI	50%
	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI	50%
PONTASSIEVE E PELAGO	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE per Centro Diagnostico Specialistico PAS di Pontassieve	50%
	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE	50%

Come riportato nella tabella sopra, laddove più soggetti sono individuati per la sottoscrizione di convenzione per uno stesso ambito comunale, avendo acquisito medesimo punteggio, si è proceduto a suddividere in parti uguali le prestazioni stimate e il tetto massimo annuo di riferimento, come previsto al paragrafo 8 dell'avviso.

Laddove l'associazione ha indicato nella propria istanza di effettuare il servizio per un numero di giorni settimanali inferiori a n. 6 e non ha indicato quali, la commissione, nella tabella allegato 2 al presente verbale, riporta la proposta da sottoporre a tali associazioni ai fini di poter garantire un'efficiente copertura del servizio.

Gli ambiti comunali di Barberino/Tavarnelle e di San Casciano Val di Pesa risultano non assegnati, in considerazione del fatto che per il primo ambito non è pervenuta nessuna istanza e per il secondo ambito l'unico soggetto che ha presentato istanza (Servizi Arciconfraternita Misericordia di San Casciano Val di Pesa) è risultato non essere in possesso del requisito di ammissione.


Quanto sopra stabilito la commissione rimanda alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli adempimenti di competenza ai fini dell'effettiva stipula della convenzione.

Il presente verbale che consta di n. 3 pagine più allegato 1) di n. 4 pagine e allegato 2) di n. 1 pagina. La seduta della commissione si chiude alle ore 12,40.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Simone Naldoni 

Antonio Tocchini 

Maristella Mencucci 

Verbalizzatore
Nicla Maccianti


Ambito Comunale IMPRUNETA (Tavarnuzze e Impruneta)	
AMBULATORI MISERICORDIA DEL GALLUZZO sede punto prelievo in Impruneta loc. Tavarnuzze via Cassia 105	
SEDE DEL PUNTO PRELIEVO ubicazione rispetto l'ambito comunale (sarà considerata l'ubicazione della sede rispetto a Tavarnuzze e Impruneta ai fini di poter coprire i due territori); presenza mezzi pubblici, disponibilità parcheggio riservato agli utenti presso la struttura o pubblici nelle vicinanze	Ubicato nell'ambito richiesto (Tavarnuzze); presenza di mezzi pubblici con fermata davanti alla struttura; presenza di parcheggio interno e un posto per disabili punti 5
NUMERO BOX PRELIEVO (da 1 a 3 punti)	N. 1 box punti 1
NUMERO GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO E ORARIO DI ACCESSO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL'AVVISO (da 1 a 5 punti)	N. 3 giorni settimanali con orario di accesso 7,00-9,30 da concordare quali giorni sett.li punti 3
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE (da 0 a 5 punti)	esperienza maturata idonea punti 5
TOTALE	totale punti 14

Ambito Comunale BAGNO A RIPOLI (Bagno a Ripoli, Grassina, Antella)		
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BAGNO A RIPOLI sede punto prelievo in Bagno a Ripoli via f.lli Orsi 19	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI S.MARIA ALL'ANTELLA sede punto prelievo in Bagno a Ripoli via Montisoni 14	
SEDE DEL PUNTO PRELIEVO ubicazione rispetto l'ambito comunale (sarà considerata l'ubicazione della sede rispetto a Grassina, Antella e Bagno a Ripoli ai fini di poter coprire i tre territori); presenza mezzi pubblici, disponibilità parcheggio riservato agli utenti presso la struttura o pubblici nella vicinanza	Ubicato nell'ambito comunale richiesto; presenza di mezzi pubblici e presenza di parcheggio anche per disabili	
NUMERO BOX PRELIEVO (da 1 a 3 punti)	punti 5	punti 5
	N. 2 box	N. 2 box
	punti 2	punti 2
NUMERO GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO E ORARIO DI ACCESSO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL'AVVISO (da 1 a 5 punti)	n. 6 giorni sett.li da lunedì al sabato orario accesso 7,00-11,00	n. 6 giorni sett.li orario accesso 7,20-10,20
	punti 5	punti 5
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE (da 0 a 5 punti)	esperienza maturata idonea	esperienza maturata idonea
	punti 5	punti 5
TOTALE	totale punti 17	totale punti 17

Stefano...

Ambito Comunale GREVE IN CHIANTI

	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GREVE IN CHIANTI sede punto prelievo in Greve in Chianti via Gavinaia 17	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE per Ambulatori Greve in Chianti sede punto prelievo in Greve in Chianti via della Pace 8	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI sede punto prelievo in Greve in Chianti (Strada in Chianti) via Boschi 7
SEDE DEL PUNTO PRELIEVO ubicazione rispetto l'ambito comunale; presenza mezzi pubblici, disponibilità parcheggio riservato agli utenti presso la struttura o pubblici nelle vicinanze (da 1 a 5 punti)	Ubicato nell'ambito comunale richiesto; presenza di mezzi pubblici e presenza di parcheggio anche per disabili punti 5	Ubicato nell'ambito comunale richiesto; presenza di mezzi pubblici e presenza di parcheggio anche per disabili punti 5	Ubicato nell'ambito comunale richiesto; presenza di mezzi pubblici e presenza di parcheggio anche per disabili punti 5
NUMERO BOX PRELIEVO (da 1 a 3 punti)	n. 1 box punti 1	n. 1 box punti 1	n. 2 box punti 2
NUMERO GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO E ORARIO DI ACCESSO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL'AVVISO (da 1 a 5 punti)	N. 4 giorni sett.li con orario accesso 7,00- 9,00 punti 4	N. 5 giorni sett.li con orario accesso 8,30-9,45 - l'orario di accesso è poco confacente alla tipologia del servizio punti 3	N. 3 giorni sett.li (lunedì, mercoledì e venerdì) con orario accesso 7,00-10,00 punti 3
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE (da 0 a 5 punti)	esperienza maturata idonea punti 5	esperienza maturata idonea punti 5	esperienza maturata idonea punti 5
TOTALE	totale punti 15	totale punti 14	totale punti 15

Aut. e Val. 2

Ambito Comunale PONTASSIEVE e PELAGO		
	<p>FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE per Centro diagnostico Specialistico PAS di Pontassieve sede punto prelievo in Pontassieve via di Rosano 17</p>	<p>CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE sede punto prelievo in Pontassieve p.za Cairoli 7c</p>
<p>SEDE DEL PUNTO PRELIEVO ubicazione rispetto l'ambito comunale; presenza mezzi pubblici, disponibilità parcheggio riservato agli utenti presso als truttura o pubblici nelle vicinanze (da 1 a 5 punti)</p>	<p>Ubicato nell'ambito richiesto (Pontassieve); presenza mezzi pubblici (treno e autobus) e presenza parcheggi anche per disabili</p> <p>punti 5</p>	<p>Ubicato nell'ambito richiesto (Pontassieve - interno alla Galleria Commerciale); presenza mezzi pubblici (treno e autobus) e presenza parcheggi anche per disabili</p> <p>punti 5</p>
<p>NUMERO BOX PRELIEVO (da 1 a 3 punti)</p>	<p>N. 2 box</p> <p>punti 2</p>	<p>N. 2 box</p> <p>punti 2</p>
<p>NUMERO GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO E ORARIO DI ACCESSO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL'AVVISO (da 1 a 5 punti)</p>	<p>n. 5 giorni sett.li con orario accesso 8,00-10,00</p> <p>punti 5</p>	<p>n. 6 giorni sett.li (da lunedì a sabato) con orario accesso 7,00-10,00</p> <p>punti 5</p>
<p>ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE (da 0 a 5 punti)</p>	<p>esperienza maturata idonea</p> <p>punti 5</p>	<p>esperienza maturata idonea</p> <p>punti 5</p>
<p>TOTALE</p>	<p>totale punti 17</p>	<p>totale punti 17</p>



Allegato 2 al verbale

PUNTO PRELIEVO	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
CRI COMITATO GREVE IN CHIANTI	X	X		X		X
CRI COMITATO STRADA IN CHIANTI	come in istanza		come in istanza		come in istanza	
AMBULATORI MISERICORDIA GALLUZZO		X		X		X
MISERICORDIA SAN CASCIANO IN VAL DI PESA			come in istanza		come in istanza	come in istanza
FONDAZIONE PP. .AA. Centro Diagnostico Specialisto PAS di Pontassieve	X		X	X	X	X
MISERICORDIA PONTASSIEVE	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza
CRI COMITATO BAGNO A RIPOLI	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza
MISERICORDIA ANTELLA	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza	come in istanza

NB - contrassegnato con X laddove non indicato in istanza e pertanto oggetto di proposta

ALLEGATO 2)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E

.....

PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31/12/2025

NUMERO CIG.....

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m., all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento, nonché alla stipulazione delle convenzioni;

- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;

- che la struttura "....." è in possesso di:

Autorizzazione e Decreto Dirigenziale di accreditamento n.....

- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;

- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;

- visto il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51*, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020";

- vista la deliberazione G.R.T. n. 823 del 26/09/2020 e smi "*Oggetto: Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del SSR - Modifiche tariffe prelievi*"

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni".

- le deliberazioni del Direttore Generale n. deliberazioni n. 261 del 01/03/2023 e n. 350 del 21/03/2023 con le quali sono stati approvati due avvisi di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Firenze Sud Est .

- la deliberazione del Direttore Generale n. 00000000000, nella quale, a seguito del verbale della commissione di valutazione del 04/07/2023 è indicato l'esito degli avvisi di cui alle suddette delibere, individuando la ----- per la sottoscrizione della convenzione per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici nel comune di Firenze:

- per l'ambito comunale di --- max euro ----- annuo, pari al -----% del budget previsto dagli avvisi;

per un budget annuo complessivo di €

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. --/--/2023;

E

".....", di seguito denominato "Struttura", partita IVA C.F. con sede legale in via, nella persona del proprio rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la struttura stessa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte della Struttura di prelievi ematici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso Presidio ambulatoriale sito nel comune di loc. in via

Presso il suddetto punto prelievo è previsto che la Struttura esegua un numero massimo complessivo stimato :

- a) per il periodo 01/07/23-31/12/2023 n. 00000 prestazioni di cui circa n. 000 prelievi venosi,

cod. 91.49.2. La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo complessivo stimato di n. 000000 per un tetto economico complessivo di € 000000000;

b) per il periodo 01/01/24-31/12/2024 n. 00000 prestazioni di cui circa n. 000 prelievi venosi, cod. 91.49.2. La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo complessivo stimato di n. 000000 per un tetto economico complessivo di € 000000000;

c) per il periodo 01/01/25-31/12/2025 n. 00000 prestazioni di cui circa n. 000 prelievi venosi, cod. 91.49.2. La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo complessivo stimato di n. 000000 per un tetto economico complessivo di € 000000000;

Le prestazioni saranno effettuate per il periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11 per complessivi nr. 00 giorni a dal ----- al -----dalle ore 0000 alle ore 0000.

La Struttura dovrà provvedere alla consegna dei referti.

Il tetto economico complessivo per prelievi venosi e ritiro materiali biologici è fissato

- a) per il periodo 01/07/23-31/12/2023 in € 00000000000
- b) per il periodo 01/01/24-31/12/2024 in € 00000000000
- c) per il periodo 01/01/25-31/12/2025 in € 00000000000

I volumi sopra definiti sono caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale.

Gli accessi diretti per urgenza devono comunque sempre essere all'interno del budget assegnato

Art. 3 – Modalità di accesso

dall'Istruzione Operativa Aziendale “*Gestione amministrativa dei punti prelievo decentrati convenzionati IO.DDEC.08*”, consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione tramite ricetta dematerializzata o compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura garantisce di effettuare i prelievi con accesso a prenotazione, tramite il sistema di prenotazioni online regionale ZEROCODE per almeno l'80% delle prestazioni, garantendo le urgenze ed anche la possibilità di accesso diretto.

Al momento dell'accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto.

L'accettazione avviene utilizzando l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software individuato dall'Azienda.

Il pagamento del ticket da parte degli utenti deve essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest'ultima, di seguito specificate:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>,
- APP SmartSST;
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA;
- L’Azienda doterà la sede del Punto Prelievi di POS per l’effettuazione dei pagamenti riferiti al ticket per le prestazioni oggetto del presente atto; tale modalità dovrà essere utilizzata in via prioritaria rispetto alle altre modalità sopra indicate.

Il pagamento del ticket deve avvenire esclusivamente prima dell’effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico. La verifica del pagamento del ticket deve essere svolta dall’Associazione/Istituto ove l’utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Con l’assegnazione del POS da parte dell’Azienda alla sede del Punto Prelievo l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire esclusivamente dopo il pagamento da parte dell’utente.

Qualora l’Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa.

Potrà essere previsto l’accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria, al massimo fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all’interno del budget stabilito.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l’invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell’utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l’apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

Per l’espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi e del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “ *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione [della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51](#) , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’ 11 agosto 2020;*
- personale addetto all’accettazione dell’utente e all’inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante l’applicativo di accettazione ONIT, od altro software che in futuro venga individuato dall’Azienda.;
- personale sanitario addetto all’attività di prelievo;
- l’osservanza, nell’espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell’Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero Nuovo san Giovanni di Dio a Firenze.;
- la consegna delle ricette rosse mediche alla SOC Servizi al Cittadino ambito Firenze Empoli che

ne curerà l'archiviazione. In base alla vigente normativa per le ricette dematerializzate l'obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC (Sistema Accoglienza Centrale /SistemaTS) e dal SAR (Sistema Accoglienza Regionale);

- la fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- a garantire l'utilizzo del sistema CUP accettatore;
- a stipulare prima della sottoscrizione della convenzione con massimale massimo di € 500.000,00, una polizza assicurativa, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione della convenzione), così come previsto all'art.10 della Legge 8 marzo 2017, n.24 “ *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*” da inviare contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

La Struttura si impegna altresì a coordinarsi con gli eventuali altri soggetti aggiudicatari dell'ambito territoriale di riferimento, in modo da garantire che il servizio sia coperto per n. 52 settimane l'anno.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali

biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati;

- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.

Qualora, previa verifica trimestrale, l'Azienda rilevi un sottoutilizzo da parte di alcune Strutture del budget assegnato, valuterà di ripartire parte di questo per l'annualità di riferimento, ai soggetti/punti prelievo del medesimo ambito territoriale che rilevino una maggiore attività e/o in base alle liste di attesa.

La Struttura dovrà richiedere all'Azienda l'approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente alla SOC Outsourcing appropriatezza, o altra Struttura aziendale competente aziendale di riferimento tramite le modalità che saranno comunicate

Art.5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art.6 – Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

La Struttura prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", Allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato 3 al contratto tra Azienda e "....." di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende l'accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto.

Le prestazioni remunerate saranno esclusivamente quelle inserite nella procedura aziendale ONIT e/o procedura dei Laboratori Analisi competenti.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

1. dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI - il codice univoco BGAYDC;
2. dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

convenzionisoggettprivati.uslcentro@postacert.toscana.it

gestioneconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale minimo di € 500.000,00, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 10 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 31.12.2025

fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

È consentita all'Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova manifestazione di interesse, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art..12 – Patto di integrità

A seguito della deliberazione aziendale n. 706 del 31.05.2023 "*Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro*", che riporta quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022 di cui alla Legge n.190/2012 e s.m.i., i Soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione devono sottoscrivere lo schema di Patto di Integrità di cui all'allegato 2. del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Art. 13 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

- a) per l'Azienda:

- il Responsabile della Zona Distretto o suo delegato per quanto attiene la gestione, l'organizzazione del servizio e la programmazione delle attività
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l'approvvigionamento del materiale
- il Direttore a.i. SOS Cup Call Center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione/prenotazione dati ZEROCODE
- il Direttore SOC Recupero Crediti o suo delegato per gli aspetti riferiti al recupero ticket non riscossi
- il Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi per gli aspetti amministrativi
 - b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale della Struttura

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

Art. 15 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decreto. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

Art. 16 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n -- pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze..

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché all'Istruzione Operativa

aziendale “Gestione amministrativa dei punti prelievo decentrati convenzionati IO.DDEC.08” consegnata alla Struttura all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Data dell’ultima firma elettronica apposta,

per l’Azienda USL Toscana Centro

per

Il Direttore

“.....”

SOC Approvvigionamento prestazioni,

Il Rappresentante Legale

beni e servizi

.....

Dr Giorgio Nencioni

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegata dal Direttore Generale con delibera n. _____ del 00/00/2023

E

----- di seguito denominata "Struttura", partita C.F./P.IVA. --
----- con sede legale in -----, via -----, nella persona del proprio rappresentante legale ----- nato a ----- (---) il 00/00/0000 e domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti";

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Azienda e ----- srl hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. _____ del 00/00/2023 avente ad oggetto l'esecuzione di prelievi ematici e consegna campioni biologici dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;



- il Titolare ha affidato a _____ di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) le prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025 per l’Ambito Comunale di ----- come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. _____ del 00/00/2023 che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), -----
 --, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici periodo dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024 per per l’Ambito Comunale di ----- come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. _____ del 00/00/2023 affidato dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:



- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e

¹ [http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del

titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che

riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

per l'Azienda USL Toscana Centro

Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi

Dr Giorgio Nencioni

per _____,

il Rappresentante legale



PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, Codice Fiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

_____ (di seguito denominato Operatore Economico)
 con sede legale in _____ Via _____ n. _____
 Codice Fiscale _____ P. IVA _____
 rappresentato da _____ in qualità di _____

VISTO

- Part. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Azienda.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

1.2 Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Azienda e l’Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto.

1.3 Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

2.1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nella procedura di gara dall’inizio della stessa fino all’integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

2.2 Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell’eventuale contratto stipulato tra le Parti.

Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico

3.1 L’Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante¹, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3.2 Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a:

¹ Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

-
- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
 - non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
 - segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
 - non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile²;
 - informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale³;
 - segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
 - ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

3.3 L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001⁴. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

3.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate"**: Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4.1 L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti ~~nel caso di~~ violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

Articolo 5 – Sanzioni

5.1 Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

5.2 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

5.3 L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 – Risoluzione controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, li _____

(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)